



COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE
Determinazione n. 368 del 12/04/2024

Oggetto: INDIVIDUAZIONE PROCEDURE ABILITATIVE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED ASSIMILABILI SU AREA PRIVATA IN FORMA TEMPORANEA

Oggetto: INDIVIDUAZIONE PROCEDURE ABILITATIVE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED ASSIMILABILI SU AREA PRIVATA IN FORMA TEMPORANEA

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Premesso che rientra negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale la promozione di eventi e iniziative per la realizzazione di momenti di aggregazione dell'intera comunità anche attraverso le sue componenti associative e sociali;

Preso atto delle varie richieste in merito allo svolgimento su aree private del territorio comunale di iniziative dal valore aggregativo e sociale, che prevedono la presenza di diversi soggetti economici, tra cui produttori agricoli, artigiani, commercianti, creativi, operatori del proprio ingegno, altri operatori non a scopo di lucro, soggetti preposti alla somministrazione alimenti e bevande;

Vista la necessità di procedere ad una ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili in forma temporanea, esercitate non in sede fissa su aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico, individuando per ogni fattispecie il regime amministrativo applicabile;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che disciplina l'esercizio delle attività commerciali;
- D.Lgs n. 228/2001 con particolare riguardo all'art. 4 co 2: *“La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività .”*
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 20 novembre 2007 “Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” – atto d'indirizzo non cogente – del quale si richiama:
 - a) l'art. 1 co 3 *“i mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata .”*
 - b) l'art. 4 co 2: *“All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.”*
 - c) l'art. 4 co 3: *“I Comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.”*
 - d) l'art. 4 co 4 *“I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. ...Omissis”*
- L'art. 3 commi 1 e 2 del DL 138/2011 convertito con L. 148/2011:
 - 1. *“Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:*

- a) *vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
- b) *contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
- c) *danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*
- d) *disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;*
- e) *disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica."*

2. *Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.*

- *Art. 10 co. 1 L.r. 14/2003: In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione."*

Valutato di dover contemperare tra loro:

- i limiti determinati da D. Lgs.31 marzo 1998, n. 114, L.R. 5 luglio 1999, n. 14, L.R. 25 giugno 1999, n. 12, che non prevedono l'esercizio del commercio non in sede fissa in forma temporanea su area privata;
- il principio fondamentale di liberalizzazione di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del DL 138/2011 sopra richiamato;

Ritenuto pertanto necessario, per la varietà degli ambiti normativi, individuare le idonee procedure abilitative per l'esercizio delle attività esercitate non in sede fissa e in forma temporanea su aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;

Ritenuto in particolare di definire il regime abilitativo per l'esercizio temporaneo del commercio al dettaglio, in occasione di particolari manifestazioni o eventi preventivamente individuati dal comune, in analogia con quanto si evince dai principi generali applicabili per le attività produttive equiparandolo a quelli più simili quali il commercio su area pubblica e commercio in sede fissa all'interno di locali privati, e fermi restando i regimi semplificati per il commercio di prodotti agricoli;

Valutato pertanto di individuare i seguenti regimi amministrativi:

- vendita prodotti agricoli: sono ammessi gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le condizioni di cui all'art. 2 del DM 20 Novembre 2007, per i quali non è richiesta alcuna comunicazione al Comune;
- attività svolta da creativi e/o operatori del proprio ingegno: i soggetti devono essere muniti di apposita dichiarazione di atto notorio da mettere a disposizione dell'Organizzatore e degli Organi di controllo;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea: sono ammessi i soggetti abilitati attraverso la presentazione allo Sportello Unico del Comune di apposita SCIA in modalità telematica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/2003;

- attività artigianali: sono ammessi gli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, limitatamente alla vendita dei propri prodotti realizzati in loco;
- attività commerciali: sono ammessi i soggetti abilitati attraverso la presentazione allo Sportello Unico del comune di apposita SCIA in modalità telematica ai sensi degli articoli 19 della legge n.241/1990, come da modello, allegato al presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 ed in virtù del conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore IV – Territorio e Imprese – di cui al Decreto del Sindaco n. 52/2022, agli atti;

Dato atto che, ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 12 del 13/01/2024, il Dirigente firmatario del presente atto non si trova in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di individuare le idonee procedure abilitative per l'esercizio delle attività esercitate non in sede fissa e in forma temporanea su aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico, come segue:
 - vendita prodotti agricoli: sono ammessi gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le condizioni di cui all'art. 2 del DM 20 Novembre 2007, per i quali non è richiesta alcuna comunicazione al Comune;
 - attività svolta da creativi e/o operatori del proprio ingegno: i soggetti devono essere muniti di apposita dichiarazione di atto notorio da mettere a disposizione dell'Organizzatore e degli Organi di controllo;
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea: sono ammessi i soggetti abilitati attraverso la presentazione allo Sportello Unico del Comune di apposita SCIA in modalità telematica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/2003;
 - attività artigianali: sono ammessi gli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, limitatamente alla vendita dei propri prodotti realizzati in loco;
 - attività commerciali: in occasione di particolari manifestazioni o eventi preventivamente individuati dal comune sono ammessi all'esercizio temporaneo del commercio al dettaglio i soggetti abilitati attraverso la presentazione allo Sportello Unico del comune di apposita SCIA in modalità telematica ai sensi degli articoli 19 della legge n.241/1990, come da modello, allegato al presente atto;
- 3) di approvare il modello, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di SCIA per l'esercizio del commercio non in sede fissa in forma temporanea su area di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale il modello di cui al punto 3) ed i relativi allegati.

Firma
Il Responsabile del Servizio
GIOVANNI PANZIERI / ArubaPEC S.p.A.